



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRATO

SENT. N. 1204/12
R.G. N. 6683/10
REP. N. 1579/12
Caus. n. 8686/12

Il Giudice di Pace di Prato, Avv. Pietro Vittorio Troili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.ro R.G. 6683 dell'anno 2010 del Ruolo Generale, promossa da [REDACTED], rappresentata e difesa per mandato dall' Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, via [REDACTED]

CONTRO

- 1) Il [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Signa (FI) via [REDACTED] contumace;
- 2) [REDACTED] Assicurazioni s.p.a., con sede in [REDACTED] n. 45 ([REDACTED]), in persona del procuratore Dott.ssa [REDACTED] G. [REDACTED], rappresentata e difesa per mandato dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, via [REDACTED] n. 4:

CON RIUNIONE

Della causa iscritta al n.ro R.G. 6985 dell'anno 2010, promossa dall'Autocarrozzeria [REDACTED] (C.F. P.I. [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore [REDACTED] con sede in [REDACTED] (FI) via di [REDACTED] n. 33/35, quale cessionaria del credito aquilano di [REDACTED], rappresentata e difesa, per mandato, dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, viale A. D. [REDACTED]

CONTRO

- 1) U [REDACTED], ut supra generalizzata, rappresentata e difesa;
- 2) Il [REDACTED] ut supra generalizzata, contumace;



3) [redacted] Nazzareno, residente in Sesto Fiorentino (FI) [redacted]
V [redacted], contumace.

OGGETTO

Risarcimento dei danni a mezzi a causa di sinistro stradale.

CONCLUSIONI

- Per l'attrice in riunente :

Si insiste per il benevolo accoglimento della domanda di risarcimento presentata in atto di citazione:

"ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare l'esclusiva responsabilità di parte convenuta Il Fornone s.r.l. nella produzione dell'illecito de quo, e per l'effetto condannare i convenuti in solido a risarcire integralmente l'esponente di tutti i danni alle cose e spese seguite a causa del sinistro de quo mediante il pagamento della somma che risulterà dall'espletanda istruttoria o quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dì del fatto al dì del soddisfo effettivo. Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

- Per parte attrice in riunita:



- Per la convenuta costituita:

"L'On. Giudice di Pace adito voglia, contrariis rejectis,

In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di ctu cinematica, così come richiesta in sede di costituzione ed in sede di udienza del 30.3.2011.

In ogni caso rigettare entrambe le domande per tutti i motivi esposti in narrativa e per aver già corrisposto la comparente il risarcimento dei danni in modo congruo e soddisfacente (euro 4.000,00 alla Sig.ra [redacted], ed euro 2.000,00 all'[redacted]).

Significativamente e quanto ai danni riportati dal mezzo di proprietà della Autocarrozzeria [redacted], dichiarare soddisfacente l'importo di euro 2.000,00 corrisposto dalla comparente all'udienza del 30.3.2011 e, nel contempo, dichiarare l'antieconomicità delle riparazioni così come quantificate dall'attrice, rispetto al mezzo antesinistro

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO

Con atti di citazione, regolarmente notificati, [redacted] e [redacted], quest'ultima quale cessionaria di credito vantato da [redacted], convenivano in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Prato, la società [redacted] la Compagnia Assicuratrice [redacted], quanto a [redacted], conducente dell'autocarro di proprietà dell'impresa [redacted] per sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali cagionati ai propri veicoli, assumendo la responsabilità del conducente del mezzo di proprietà de "[redacted]" in ordine ad un tamponamento a catena occorso Calenzano in data 7.5.10. Si costituiva in giudizio la convenuta Assicurazione, la quale, pur contestando quanto sostenuto ex adverso da ambo le attrici, chiesta ed ottenuta la riunione dei due giudizi, stante la connessione, resisteva alle domande dando atto di aver corrisposto alla Matteini, con spirito conciliativo, la somma di € 4.000,00, al fine di evitare il procrastinarsi del contenzioso.

Veniva inoltre offerta, all'udienza del 30.3.2011, la somma di € 2.000,00 all'attrice in riunione (Auto Carrozzeria [redacted]), la quale formulava accettazione al riguardo, e consacrava a verbale di voler continuare il giudizio solo al fine del recupero delle spese stragiudiziali (chieste anche dall'attrice in riunione).



Previa istruttoria svolta con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della ditta [redacted], ossia il convenuto in riunita [redacted] il quale non si presentava a rispondere, e con escussione dell'accertatore verbalizzante il sinistro, la causa veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni.

*

Va rilevata la contumacia dei convenuti Il. F. [redacted] e [redacted] [redacted], non costituitisi nonostante rituale notifica dell'atto di vocatio in jus.

Quanto alla causa riunente, la domanda proposta è fondata e merita accoglimento.

La dinamica del sinistro è emersa chiaramente dalla ricostruzione di esso, confermata testimonialmente dal milite escusso: non appare a questo giudicante che, alla luce del rapporto di sinistro versato in atti, pur trattandosi, ovviamente, di un accertamento "ex post", siano emerse incongruenze o discrepanze tali da dover considerare come non obiettiva la ricostruzione in parola, dovendosi altresì correlare tale ricostruzione con la mancata risposta del legale rappresentante della ditta "W.F." all'interrogatorio formale ritualmente deferitogli, ed al quale, questi, non ha ritenuto, senza addurre alcun giustificato motivo di impedimento, di rispondere all'udienza all'uopo fissata per l'assunzione della prova. Dunque, giacchè dal rapporto de quo, asseverato in giudizio, è emerso che il veicolo di proprietà della ditta [redacted] non ebbe a "conservare il controllo del proprio veicolo", tamponando, di conseguenza, quello del cedente il credito, con urto riflesso avverso il veicolo della [redacted] (attrice in riunente), e considerato che il capitolo fondamentale di prova per interpellato verteva, a sua volta, sull'impattato inferto dall'automobile della convenuta contumace in riunita, reputa il giudicante, il quale ha già dato atto, nel corso del giudizio, della mancata risposta, di avvalersi del potere discrezionale di cui all'art. 232 c.p.c., ciò ritenuto sufficiente il quadro probatorio, e di ritenere come ammesso il fatto.

In punto di quantum, una c.t.u. cinematica non condurrebbe a corroborare il materiale probatorio raccolto, trattandosi pur sempre di uno strumento processuale che non ha valenza di mezzo di prova., bensì porterebbe a conclusioni le quali non potrebbero fornire certezze

0

[redacted line]



in quanto è, si ripete, apparsa logica la ricostruzione operata dai verbalizzanti, e il [REDACTED] non ha ritenuto di presentarsi in giudizio, onde fornire una diversa ricostruzione della dinamica dell'evento in oggetto.

In punto di quantum, l'attrice [REDACTED] ha documentato con una fattura riparatoria: tale fattura, giustapposta alla dinamica, appare congrua e, in ogni caso, non può essere imposto al danneggiato di rivolgersi, per le riparazioni di un veicolo, al "migliore offerente" essendo legittimo e lecito affidare l'incarico del ripristino di un'automobile ad una ditta che riscuota la fiducia del proprietario. Nella fattispecie la riparazione è stata affidata all'Autocarrozzeria [REDACTED], la quale, in ordine alle ingenti lavorazioni in essa trascritte (sostituzione del portello posteriore, rivestimento paraurti, rinforzo assorbitore, ripristino del fanale posteriore estro e sinistro, serratura del portello della maniglia, fanalino della targa, scritte post lunotto termico, incollaggio copri ruota e presa d'aria, fermo ruota, raddrizzamento dei parafranghi posteriori destro e sinistro, pavimento posteriore, verniciatura completa, materiali di consumo e minuterie varie, ancoraggio scocca) ha richiesto un corrispettivo (€ 4.516,00=), oltre i.v.a. (€ 948,36, comunque dovuta, estendendosi, a mente della sentenza della Corte di Cassazione n. 1688/2010 il risarcimento del danno anche ad accessori e consequenziali) che allo scrivente giudice, quale "perito dei periti" appare congrua.

Concludendo, avendo la convenuta assicurazione, già corrisposto la cifra di € 4.000,00 (la qual cosa non è trascurabile, riportandosi all'an debeat, circa il comportamento processuale della parte stessa, iuxta l'art. 116 c.p.c.) essa dovrà corrispondere la residua cifra di € 1.464,00, oltre a ristorare l'attrice del mancato utilizzo del mezzo (fermo tecnico), voce che deve, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, essere riconosciuta anche senza prova specifica, in assenza di prova contraria, come nel caso: in relazione alla notevole attività del carrozziere, appare di giustizia la somma di € 150,00 di cui al petitum.

Si riconosce il diritto alla corresponsione degli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria (quest'ultima in tema di debito di valore) tenutosi conto del mancato godimento immediato del dovuto.

Quanto alla causa riunita, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere: infatti, parte attrice in riunita ha accettato transattivamente quanto offertole.

Deve essere ora considerata la questione relativa al diritto al pagamento delle spese stragiudiziali sostenute dalle parti attrici, le quali ne



chiedono il rimborso.

La richiesta è fondata: il danneggiato riveste la posizione di contraente più debole, a fronte di una compagnia assicurativa: quindi, in estrinsecazione del suo diritto costituzionale alla difesa (art.24 Cost.) ha il diritto di farsi assistere da un professionista, con conseguenziale ristoro delle spese sostenute ante litem, e ciò costituisce orientamento consolidato del Supremo Collegio (cfr., tra le tante, Cass.Civ. Sez. III 21.1.2010 n. 997).

Si ritiene quindi che la rifusione di tali spese sostenute, espresse nella somma di € [redacted] quanto all'attività extra processuale svolta dall'Avv. [redacted] e di € [redacted] quanto all'Avv. [redacted], sia spettante.

La condanna alle spese del giudizio segue la soccombenza, reale e virtuale: per quanto concerne quest'ultima, appare evidente che sia parte convenuta, in realtà, ad essere potenzialmente soccombente, poiché l'attrice in riunita ha dovuto agire in giudizio per conseguire l'adempimento, ottenuto dopo avere adito le vie di giustizia.

Dette spese si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 140/2012.

La sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva..

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:

A)

quanto alla causa riunente:

1) condanna i convenuti in solido. al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.614,00 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, dal fatto al soddisfo, ed oltre altresì ad € 600,00 a titolo di spese stragiudiziali;

2) condanna i medesimi convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.150,00, di cui: € 300,00 per fase di studio, € 150,00 per fase introduttiva, € 300,00 per fase istruttoria, € 400,00 per fase decisoria, oltre ad i.v.a. e c.a.p., come per legge. .

B)

quanto alla causa riunita:



- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di € 592,35 per le spese stragiudiziali;
- 3) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di € 1.287,01, di cui € 300,00 per fase di studio, € 150,00 per fase introduttiva, € 300,00 per fase istruttoria, € 400,00 per fase decisoria, € 137,01 per spese non imponibili, oltre ad i.v.a. e c.a.p. come per legge, con diritto di distrazione in favore del procuratore antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva

Prato, li

19 ottobre 2012

Il Giudice di Pace
Avv. Pietro Vittorio Troili

CANCELLIERI
LA GRAZIA PELLICCI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Deposito in Cancelleria

N. 19 OTT. 2012